

## GIUDIZIO CAUTELARE E TUTELA DELLA PERSONA OFFESA, TRA ISTANZE DI PROTEZIONE E PROSPETTIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA

di Viviana Di Nuzzo  
(Dottore in Giurisprudenza, Università di Messina)

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Questioni definitorie: persona offesa, vittima, parte offesa. – 3. Il ruolo della persona offesa nel sistema delle cautele personali del 1988. – 4. L'incidenza del diritto internazionale ed eurounitario sull'evoluzione della normativa nazionale: l'introduzione dei primi strumenti protezionistici della vittima. – 5. Garanzie informative e nuovi diritti partecipativi: verso il riconoscimento di un contraddittorio cautelare aperto alla persona offesa? – 6. Un'analisi critica della normativa interna alla luce del diritto costituzionale, del sistema CEDU e del diritto UE. – 7. Considerazioni conclusive e prospettive *de lege ferenda*.

1. La disciplina sulle misure cautelari personali, una delle novità più consistenti fra quelle apportate dal codice Vassalli rispetto alle previgenti esperienze codicistiche, era stata notoriamente costruita dal legislatore del 1988 con la specifica finalità di tutelare il giudizio penale da rischi di varia natura derivanti da comportamenti attribuibili alla persona imputata (o indagata): e proprio in considerazione di ciò rivelava originariamente una dimensione processuale nella quale la tensione tra individuo e autorità si articolava mediante dinamiche procedimentali volte a coinvolgere soltanto tale soggetto processuale<sup>1</sup>. A tali dinamiche restava estraneo qualunque altro soggetto, quantunque già individuato nel corso dell'indagine penale. Persino la persona offesa era esclusa dal procedimento applicativo delle cautele personali, nonostante proprio i codificatori del 1988 ne avessero indubbiamente potenziato il ruolo nella nuova fase investigativa e sebbene certo la configurazione dei *pericula libertatis* consentisse di dare rilevanza alla vicenda cautelare anche nella

---

<sup>1</sup> Parla di «settore tradizionalmente segnato dalla esclusiva contrapposizione fra autorità e imputato», M. Bontempelli, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R.M. Geraci, Torino 2015, 144.

prospettiva della tutela del titolare del bene giuridico offeso o messo in pericolo dall'ipotizzata azione criminosa. Solo in tempi recenti la crescente rilevanza riservata alla vittima, specie mediante l'incidenza avutasi anche nell'ordinamento italiano di strumenti normativi di origine internazionale<sup>2</sup>, avrebbe condotto ad una valorizzazione dell'offeso anche nel procedimento cautelare.

Il sistema delle cautele penali sembra, pertanto, offrire un proficuo banco di prova per esaminare se e in che misura l'ordinamento italiano riesca a coinvolgere il soggetto che abbia subito le conseguenze dell'azione illecita in un procedimento che, forse più di ogni altro, mira a dare una risposta immediata, nel rispetto delle necessarie distinzioni con la pena imposte dalla presunzione d'innocenza, a fatti criminali pur ancora oggetto di accertamento e che, proprio per questa sua idoneità, deve oggi rispettare appieno le garanzie di equità convenzionale e costituzionale.

Un'attenta disamina dell'impianto codicistico concernente le dinamiche procedurali delle misure cautelari che maggiormente coinvolgono la persona offesa ci consentirà quindi di verificare se la tutela ad essa riservata dall'attuale sistema di giustizia penale in questo delicatissimo settore sia effettiva al punto da consentirle anche un apporto partecipativo e in che modo il legislatore abbia saputo bilanciare l'esigenza di protezione in via cautelare degli interessi dell'offeso e i diritti di difesa spettanti all'imputato.

L'adozione di un simile approccio impone di allargare la prospettiva d'indagine muovendo dall'evoluzione intervenuta nel diritto processuale italiano negli ultimi anni a séguito del processo di armonizzazione normativa promosso dall'Unione europea nel settore della giustizia penale. Indubbiamente la rilevanza della normazione eurounitaria ben può apprezzarsi nell'ottica del rafforzamento delle garanzie non solo della persona indagata o accusata ma anche, e in misura non minore, della vittima.

2. Certamente agli organi legislativi dell'Unione Europea va riconosciuto il merito di aver fornito un contributo decisivo all'innalzamento degli *standard* nazionali di tutela delle vittime di reato, dapprima attraverso la Decisione quadro 2001/220/GAI, in seguito sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del 25.10.2012 che ha introdotto norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e alla quale ogni legislatore nazionale è stato chiamato ad adeguarsi nel proprio ordinamento<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Solo per citarne alcuni, si pensi alla Convenzione di Lanzarote del 25.10.2007 a protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e alla Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica.

<sup>3</sup> Cfr. V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018, 13 ss., la quale pone l'attenzione sul "salto di livello" che è scaturito a séguito del percorso europeo in materia, il quale ha raggiunto risultati positivi con la sostituzione degli strumenti di *soft law*, spesso rimasti inattuati, con strumenti di *hard law*. Proprio sulla mancata attuazione della Decisione quadro del 2001 da parte del legislatore italiano, si

Quest'ultimo provvedimento normativo, in particolare, ha dato corpo ad un organico statuto, o, come da alcuni è stata definita, una *Magna Charta*, della vittima<sup>4</sup>.

Al contempo, proprio la libertà accordata agli Stati Membri nel recepire la Direttiva ne costituisce il punto debole, dal momento che la posizione processuale spettante all'offeso dipende da scelte di politica criminale che, come è avvenuto nell'ordinamento italiano, spesso sono sfociate in una serie di modifiche non del tutto amalgamate col restante assetto, rendendo dunque poco agevole l'operazione dell'interprete che provi a ricostruire il ruolo ad esso spettante<sup>5</sup>. Ferma restando la valorizzazione della vittima operata dal legislatore europeo, occorre verificare se e in che modo l'introduzione di tale disciplina abbia avuto una portata effettivamente innovatrice nello specifico settore delle cautele. Sebbene in più punti si sottolinei l'esigenza di protezione della persona offesa sia nei confronti dello svolgimento procedimentale sia riguardo all'imputato o a terzi per prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, è solo all'interno dei *Considerando* che emerge la facoltà per gli Stati di dotarsi di misure per proteggere la sua dignità e integrità anche attraverso provvedimenti provvisori o ordini di protezione (Cons. n. 52).

Nel dare attuazione alla Direttiva, il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha apportato significative modifiche al codice di procedura penale in vista della concretizzazione e dell'implementazione dei diritti della vittima sulla scorta delle direttrici delineate dal legislatore eurounitario: in particolare, attraverso il consolidamento dei diritti informativi, delle forme di assistenza e protezione e dei diritti partecipativi<sup>6</sup>. Ne

---

ricordi la nota sentenza C.G.U.E, 16.6.2005, *Pupino*, C-105/03, in cui si afferma che il giudice nazionale debba ricercare una interpretazione complessiva del diritto interno che non produca un risultato contrario da quello perseguito dalla decisione quadro 2001/220/GAI. Egualmente rilevante in materia è la Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, basata sull'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni adottate dagli Stati Membri. Per approfondire, v. H. Belluta – M. Ceresa-Gastaldo, *L'ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Torino 2016.

<sup>4</sup> Così M. Bargis e H. Belluta, *La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2017, 64. Gli autori, sebbene riconoscano che sia stato raggiunto l'obiettivo di protezione nei confronti della vittima, comunque sottolineano i profili critici della Direttiva e l'eccessiva cautela nel lasciare ampi margini di manovra ai legislatori interni quanto alla posizione processuale dell'offeso.

<sup>5</sup> Sulla «cronica disattenzione per la vittima» da parte dell'ordinamento italiano, v. L. Lupária, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime tra Europa e Italia*, a cura di S. Allegrezza, H. Belluta, M. Gialuz e L. Lupária, Torino 2012, 33 ss. V. anche M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli 2015, 137 s., che evidenzia come l'impostazione del codice Rocco risultasse «spersonalizzata» nel senso dell'irrilevanza spettante al titolare del bene giuridico leso; il successivo codice del 1988, pur tendendo ad una maggior valorizzazione della persona offesa, rimane comunque privo di una «dogmatica del soggetto passivo» dal momento che gli studi vittimologici hanno prodotto i loro frutti solo qualche anno più tardi.

<sup>6</sup> Cfr. V. Bonini, *op. cit.*, 23; P. P. Paulesu, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, cit., 130.

discende un obbligo informativo in capo all'autorità procedente, che è tenuta a comunicare all'offeso sia le eventuali misure di protezione che possono essere disposte a suo favore sia i provvedimenti di scarcerazione o cessazione di misura detentiva finanche l'evasione del sottoposto.

Senonché proprio per valutare appieno la portata dell'incidenza del diritto sovranazionale (e del diritto internazionale) sull'evoluzione della normativa processuale italiana si rende necessaria un'indagine di natura definitoria, che appare preliminare al successivo studio delle modalità di coinvolgimento dell'offeso all'interno del giudizio penale, ma soprattutto, per quel che qui interessa, del procedimento cautelare. In effetti, sebbene il testo dell'atto normativo europeo utilizzi il concetto di vittima, il legislatore nazionale non ha abbandonato la più tradizionale nozione codicistica di "persona offesa". Certo la Direttiva fornisce una definizione a tal punto ampia di "vittima" che comprende anche la persona che postuli di essere stata danneggiata dal reato, e dunque, ad esempio, pure i familiari di un soggetto morto a seguito del reato<sup>7</sup>.

Nel sistema interno di giustizia penale, d'altro canto, la persona offesa dal reato resta il titolare dell'interesse giuridico leso dal reato e, come tale, va tenuta distinta dal soggetto che ritenga di essere stato danneggiato sul piano civile, sebbene molto spesso le due figure coincidano<sup>8</sup>. Nonostante il diffuso riconoscimento dell'offeso quale «naturale antagonista dell'imputato»<sup>9</sup> dopo l'esercizio dell'azione penale, l'unica via che gli si offre per un'effettiva partecipazione attiva nel giudizio penale è ad oggi data dalla costituzione di parte civile, qualora ne ricorrano le condizioni, al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa risarcitoria o restitutoria<sup>10</sup>. Non mancano, peraltro, significativi momenti di coinvolgimento dell'offeso nella fase investigativa, e precipuamente in relazione a specifiche attività degli organi inquirenti. E del resto il concetto di vittima, nel poliedrico significato proveniente dal diritto eurounitario, fa ormai ampiamente parte del nostro sistema di giustizia penale, nel quale anzi l'attuazione legislativa proprio della Direttiva 2012/29 ha innestato col nuovo art. 90-*quater* c.p.p. la nozione di "vittima vulnerabile", col chiaro intento di tutelare soggetti

---

<sup>7</sup> Il concetto di vittima, privo di qualsiasi connotazione di natura giuridico sostanziale o processuale, viene estrapolato dagli studi criminologici. Per un approfondimento in tale direzione, cfr. S. Sicurella, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *RCVS* 2012, 62-75. Sul concetto di vittima nel diritto dell'Unione europea, v. L. Parlato, *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di "ascolto effettivo" nel procedimento penale*, in *CP* 2013, 3293 ss.

<sup>8</sup> Per una spiegazione puntuale delle nozioni in questione, v. P. P. Paulesu, *Persona offesa dal reato*, in *ED*, Annali II (t. I), Milano 2008, 593-617.

<sup>9</sup> Così P. P. Paulesu, *op. cit.*, 594. Ancora prima, A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano 1971, 2.

<sup>10</sup> Secondo C. cost., 3.4.1996 n. 98, la costituzione di parte civile e gli annessi diritti e poteri sono «la principale e la più significativa delle facoltà accordate dalla legge alla persona offesa dal reato».

particolarmente deboli da fenomeni di vittimizzazione secondaria derivanti dallo *stress* che le indagini e il processo penali possono provocare loro<sup>11</sup>.

La diagnosi forse più lineare è che nel palinsesto legislativo che deriva dal sovrapporsi di interventi di normazione sia sovranazionale sia interna convivano oggi vecchi e nuovi profili che caratterizzano la sfaccettata figura della vittima, secondo la definizione lata che le dà la disciplina europea. Alla luce di tali premesse si tratta ora di vedere in che modo coesistano oggi discipline processuali concernenti figure solo parzialmente coincidenti, come quelle della vittima e della persona offesa, e quali implicazioni tale convivenza rechi con sé nello specifico settore oggetto di questo studio.

Vengono dunque in rilievo, accanto alle garanzie della persona offesa, nuovi diritti della vittima e di specifiche figure di vittima, come la vittima vulnerabile. Ed è degno di nota che si siano affacciate persino nuove forme di tutela di quella che viene definita “parte offesa”, così come si legge nell’art. 282-*quater* in merito agli obblighi di comunicazione: il che porta a interrogarsi se il legislatore abbia inserito tale locuzione in maniera casuale o piuttosto con l’intento di porre le premesse per elevare la vittima alla posizione di parte in senso tecnico. Ma una lettura sistematica delle disposizioni riguardanti l’offeso induce a ritenere quest’ultima ipotesi alquanto improbabile, dal momento che il novero delle parti rimane tuttora pressoché *in toto* ristretto ai soggetti cui i codificatori assegnarono tale veste formale (salve ovviamente alcune significative novità quanto alla persona giuridica ‘imputata’ nei procedimenti sulla responsabilità amministrativa degli enti, ovvero al ruolo proattivo della persona offesa nella giurisdizione di pace).

Del resto appare anche significativo il fatto che appena pochi mesi prima della riforma attuativa della Direttiva 2012/29 la Corte costituzionale si fosse pronunciata sul ruolo polivalente della persona offesa in termini abbastanza tradizionali: definendola cioè «portatrice di un duplice interesse», ossia «quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile e quello all’affermazione della responsabilità penale del [presunto] autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero»<sup>12</sup>. Da questa pronuncia si evince il chiaro orientamento della Consulta, volto a rimarcare l’autonomia del ruolo della persona offesa rispetto a quello del pubblico ministero e

---

<sup>11</sup> La vittimizzazione secondaria è un concetto di natura criminologica ed un fenomeno strettamente connesso alla considerazione dell’offeso in chiave testimoniale. Cfr. anche P. P. Paulesu, *op. cit.*, 596. Per un chiaro e sintetico *excursus* sui parametri di vulnerabilità e sul percorso che ha portato allo strumento dell’*individual assessment* come metodo di valutazione per determinare la vulnerabilità della vittima tenendo conto tanto di circostanze soggettive quanto di quelle oggettive, v. S. Quattrocchio, *Vulnerabilità e individual assessment*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, cit., 303-323.

<sup>12</sup> C. cost., 27.2.2015 n. 23.

dell'imputato, ma al contempo anche la sua posizione accessoria all'interno delle dinamiche dell'accertamento penale.

3. In effetti, sebbene i codificatori del 1988 avessero ampiamente valorizzato l'offeso al punto di dedicargli un'apposita disciplina nel Libro I l'indubbio rafforzamento del suo ruolo nella fase investigativa non giunse a coinvolgerlo in alcun modo nel procedimento riguardante l'applicazione delle cautele personali; un procedimento che, a dispetto delle considerevoli novità apportate dalla vigente codificazione, era rimasto inizialmente caratterizzato da una netta contrapposizione tra imputato e autorità procedenti. Eppure la totale assenza dell'offeso dal relativo sottosistema normativo poteva apparire all'epoca abbastanza sorprendente, se si considera che già a partire dagli anni Ottanta si assistette a un'attenzione crescente verso la vittima di reato: e così, sulla scorta di importanti studi criminologici, anche le fonti internazionali iniziarono a farsi carico delle istanze provenienti dai soggetti che avevano patito le conseguenze di un illecito penale<sup>13</sup>.

Il silenzio del codice Vassalli sul ruolo della persona offesa in un procedimento destinato a trovare applicazione prevalente proprio nella fase investigativa, peraltro, non escludeva che potesse aversi una considerazione della persona offesa indiretta ed eventuale all'interno del giudizio cautelare. Così, anzitutto, il legislatore del 1988 aveva costruito l'apparato delle esigenze cautelari in considerazione non solo della funzione di fronteggiare pericoli inerenti alle finalità tipiche del procedimento penale ma anche dell'obiettivo di tutelare proprio tale soggetto processuale. Tra le disposizioni generali del Libro IV del codice di rito spiccavano infatti le previsioni dell'art. 274, co. 1, al cui interno figurano due esigenze cautelari portatrici di rilevanti implicazioni nella prospettiva della tutela della vittima: il bisogno di garantire la libertà di autodeterminazione dell'offeso in qualità di fonte di prova dichiarativa<sup>14</sup>, nonché soprattutto il rischio di reiterazione criminosa da parte dell'imputato<sup>15</sup>. In

---

<sup>13</sup> Già dalla metà degli anni Ottanta l'Onu inizia ad occuparsi della tutela delle vittime elaborando una serie di testi, tra cui la Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell'abuso di potere del 29.11.1985. Per una ricognizione degli atti provenienti dall'Onu a favore delle vittime, v. M. Venturoli, *op. cit.*, 81 ss.

<sup>14</sup> Il pericolo di inquinamento probatorio o di dispersione della prova potrebbe concretizzarsi in condotte limitative della libertà di autodeterminazione dell'offeso, il quale, temendo per la sua incolumità, potrebbe astenersi dal testimoniare o alterare la verità dei fatti. Cfr. F. Zacchè, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "Pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2009, 296.

<sup>15</sup> Il *periculum libertatis* del «rischio di reiterazione del reato» si fonda su un giudizio prognostico che faccia presumere che il compimento di ulteriori azioni illecite possa avere come «bersaglio privilegiato o esclusivo» la vittima di reato. Così F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *RIDPP* 2015, 651. Parla di finalità cautelare «vittimologicamente determinata» P. Bronzo, *Profili critici delle misure cautelari "a tutela dell'offeso"*, in *CP* 2012, 3472.

effetti, proprio in tale ultima ipotesi la protezione della vittima si poteva apprezzare in relazione a tutti quei casi nei quali intercorresse uno stretto rapporto di natura familiare o affettiva tra questa e il destinatario del provvedimento cautelare: situazioni, queste, nelle quali non era scorretto ipotizzare che la precedente azione criminosa potesse essere maturata in un contesto relazionale patologico che rischiasse di culminare in atti ancor più violenti<sup>16</sup>.

Del resto, nell'ottica di un rafforzamento anche della tutela individuale della persona offesa potevano poi essere lette le ampie possibilità previste dalla codificazione del 1988 di adottare misure privative della libertà personale mediante misure extracarcerarie non solo custodiali, come gli arresti domiciliari, ma anche non custodiali, quale l'obbligo di dimora, se adottato con modalità idonee a restringere gli spazi di libertà all'interno di un'abitazione per diverse ore del giorno. E l'esigenza d'irrobustire la protezione di beni primari delle vittime di specifiche e particolarmente gravi forme delittuose si sarebbe accentuata ulteriormente nei primi anni di vigenza del nuovo codice di rito, specie ad opera della riforma del 1991 che istituì le prime presunzioni di adeguatezza, irrigidendo il regime cautelare, per un novero decisamente troppo ampio di situazioni criminose, al punto di escludere qualsivoglia misura alternativa alla custodia carceraria<sup>17</sup>.

4. Negli ultimi due decenni l'evoluzione del diritto internazionale e, in particolare, gli interventi normativi realizzati dal legislatore eurounitario hanno peraltro portato ad una significativa riequilibratura dei rapporti fra i soggetti del procedimento, cui non è rimasto estraneo anche il giudizio cautelare in vista di una maggiore protezione della vittima di reato.

È ampiamente riconosciuto che pressoché tutte le riforme legislative che a partire dall'inizio dello scorso decennio hanno perseguito lo scopo di potenziare il ruolo della persona offesa nel processo penale hanno avuto, per così dire, quale minimo comune denominatore l'obiettivo di potenziare le forme di assistenza e protezione di tale soggetto processuale, specie con particolare riferimento a delitti in grado di suscitare un grave allarme sociale, il cui terreno d'elezione generalmente si rinviene all'interno del contesto familiare o domestico<sup>18</sup>.

Ai fini della presente ricerca è significativo notare che la progressiva affermazione della vittima nel procedimento penale ha inevitabilmente interessato

---

<sup>16</sup> D. Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *GI* 2012, 2, 467 ss.

<sup>17</sup> D.l. 13.5.1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12.7.1991, n. 203.

<sup>18</sup> Ben prima del d.lgs. n. 212 del 2015 che ha recepito la Direttiva 2012/29/UE, v. già la l. 4.4.2001, n. 154, il d.l. 23.2.2009, n. 11, conv. dalla l. 23.4.2009, n. 38 (cd. "pacchetto sicurezza") o la l. 15.10.2013, n. 119, di conv. del d.l. 14.8.2013, n. 93. Da ultimo, v. anche la l. 19.7.2019, n. 69 (cd. "codice rosso").

anche il settore delle cautele personali. In effetti, proprio l'incidente *de libertate* è caratterizzato da una spiccata attitudine a fornire una pronta e immediatamente esecutiva risposta dell'ordinamento giuridico all'ipotetico illecito penale, configurandosi di frequente quale prima occasione per un accertamento, seppur provvisorio e prognostico, del fatto ad opera di un giudice. Al contempo, peraltro, il procedimento applicativo proprio di tali misure cautelari rappresenta un'occasione importantissima di tutela della vittima<sup>19</sup>.

In questa prospettiva una tappa fondamentale nell'evoluzione del sistema cautelare nella direzione qui indicata fu segnata dall'introduzione di due importanti nuove misure: l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di reato. La loro funzione, infatti, era proprio quella di soddisfare le esigenze di salvaguardia dell'integrità fisica e psicologica di tale soggetto processuale da pericoli derivanti sia direttamente da comportamenti dell'imputato sia dal vincolo affettivo o materiale che ad esso lo lega.

In tempi più recenti, come si è osservato, un considerevole rafforzamento dei diritti dell'offeso sarebbe venuto dalla già citata Direttiva 2012/29/UE. E nonostante l'assenza di specifiche previsioni concernenti il settore cautelare, non si può trascurare che l'attuazione nazionale di questo strumento normativo ha interessato, direttamente o indirettamente, anche il procedimento *de libertate*. Così la previsione nell'art. 90-bis c.p.p. di quella che è stata definita una *Letter of Rights* per la vittima di reato<sup>20</sup> non può non essere apprezzata anche nella prospettiva di un'immediata protezione della vittima mediante un intervento cautelare. Dunque, è chiaro che l'accesso alle informazioni ivi previste, e in particolare le garanzie informative relative all'esistenza e soprattutto sull'oggetto di un'indagine penale, pongono le premesse necessarie perché l'offeso possa avviare proprie indagini difensive e sollecitare una richiesta di misure di protezione da parte del pubblico ministero. Per questo motivo la Direttiva prescrive agli Stati Membri di provvedere in tal senso sin dal «primo contatto» della vittima con l'autorità competente. Del resto è lo stesso strumento normativo a sottolineare che tali essenziali garanzie informative siano strettamente collegate ai successivi diritti di protezione e partecipazione, ai quali la vittima può accedere solo dopo averne preso conoscenza<sup>21</sup>.

Ancor più pregnante la previsione dell'art. 90-ter, che conferisce alla persona offesa, in tutti i casi di delitti commessi con violenza alla persona, il diritto di

---

<sup>19</sup> In proposito, v. F. Zacchè, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, cit., 420; D. Negri, *op. cit.*, 467 ss.

<sup>20</sup> Così S. Ciampi, *Il diritto di difesa e all'informazione*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, cit., 263. V., sul punto, anche P. Spagnolo, *Nuovi diritti informativi per le vittime dei reati*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 4.7.2016, 10.

<sup>21</sup> V. Art. 4 della Direttiva 2012/29/UE, ma anche il Considerando n. 26.



conoscere, a richiesta, i provvedimenti di scarcerazione e cessazione di misura di sicurezza detentiva, nonché di evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare<sup>22</sup>. Una previsione, questa, rafforzata dalla recente l. 19 luglio 2019, n. 69, che ha disposto che tali esiti vengano sempre notificati alla persona offesa in tutta una serie di delitti caratterizzati da un rapporto personale tra sottoposto alla misura e vittima. Del resto anche questo provvedimento normativo non ha omesso di apportare ulteriori novità di non poco rilievo anche nell'ambito in esame. Due le modifiche che qui principalmente interessano: primo, la previsione di un'audizione della vittima da parte del pubblico ministero in tempi relativamente brevi dal momento in cui viene appresa la notizia di reato con il fine di tutelarne l'incolumità ed accertare in tempi brevi la responsabilità dell'accusato<sup>23</sup>; secondo, l'inserimento nel codice penale di una nuova fattispecie di reato che si configura in caso di violazione degli obblighi o dei divieti disposti dall'autorità giudiziaria<sup>24</sup>.

Ad un'attenta lettura di queste previsioni risulta evidente come la valorizzazione

---

<sup>22</sup> L'individuazione dell'esatta portata applicativa di tale previsione presuppone una puntuale definizione della categoria dei «delitti commessi con violenza alla persona». In effetti, l'esigenza di determinare quali siano i delitti in questione risiede nel fatto che alcune disposizioni codicistiche fanno discendere un rafforzamento dei diritti informativi e partecipativi proprio in riferimento a tali figure criminose: oltre agli artt. 282-*quater* e 299 Cpp, è il caso dell'art. 408 co. 3-*bis* Cpp sul diritto ad ottenere informazioni in merito alla richiesta di archiviazione. Ricade anzitutto sul pubblico ministero, ovviamente, l'obbligo di individuare il più corretto *nomen iuris*, a prescindere da qualsiasi richiesta dell'offeso.

Un precedente orientamento minoritario ancorava la nozione all'esistenza di un pregresso rapporto tra vittima e reo, all'interno del quale si innestavano episodi di violenza fisica o psicologica e che dunque facevano presumere l'esistenza del rischio di intimidazioni, ritorsioni o vittimizzazione secondaria (Cass., sez. II, 8.6.2017 n. 46996, *Bruno*, in *CEDCass.*, m. 271153). La Corte di Cassazione in altre pronunce ha sciolto il dubbio interpretativo, spiegando che la nozione in esame richiama «quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si sono manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa»: Cass., sez. VI, 20.6.2019 n. 27601, in *www.giurisprudenzapenale.com*. Nello stesso senso, v. Cass., sez. II, 24.6.2016 n. 30302, *Opera*, in *CEDCass.*, m. 267718. In dottrina F. Marchetti, *L'intervento dell'offeso nel procedimento di revoca e sostituzione di una misura cautelare personale nuovamente sotto la lente della Suprema Corte*, in *DPenCont* 2019, 6, 121 ss. Inoltre, viene specificato che la vittima costituisce l'oggetto della tutela da azioni violente, per cui non risulterebbe conforme alla legge un'applicazione ristretta del dato normativo, fondata sull'esistenza di un qualche legame tra i soggetti coinvolti.

Anche le Sezioni Unite *Fossati* si erano pronunciate sulla stessa locuzione, seppur con riferimento all'informazione che segue alla richiesta di archiviazione (Cass. S.U. 29.1.2016 n. 10959, *Fossati*, in *CP* 2017, 1522): è in questa occasione che viene enunciato il principio di diritto secondo cui la violenza di genere, nella sua accezione più ampia risultante dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea, debba essere ricompresa all'interno dell'espressione «violenza alla persona». Cfr. C. Bressanelli, *La "violenza" di genere fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408, comma 3-bis, Cpp*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21.6.2016. Non condivide l'interpretazione riduttiva della Cassazione S. Recchione, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali", la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in *DPenCont* 2017, 1, 75.

<sup>23</sup> Il termine per procedere all'audizione è di tre giorni, prorogabili in caso di «imprescindibili esigenze» di tutela di minori, riservatezza dell'indagine o interesse dell'offeso.

<sup>24</sup> V. art. 387-*bis* Cp punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

di tale soggetto procedimentale rifletta una visione abbastanza paternalistica della vittima che non consente di riconoscerle un ruolo autenticamente attivo nel procedimento cautelare<sup>25</sup>. In effetti, il titolare del bene giuridico leso viene ancora trattato quale destinatario passivo di informazioni e di misure assistenziali, volte a proteggerlo sia *dal* processo sia *nel* processo<sup>26</sup>. Insomma, l'impressione è che, nonostante i meriti di tali riforme, il legislatore non abbia colto appieno l'occasione di dotare tale figura di strumenti processuali che le garantiscano una partecipazione attiva e propulsiva allo svolgimento dell'agone penale<sup>27</sup>. Si tratta di vedere se ulteriori interventi normativi consentano, senza pregiudicare la finalità protezionistica, di riconoscere un vero e proprio diritto al contraddittorio in favore dell'offeso, e se sia addirittura configurabile, anche in prospettiva futura, un suo *ius postulandi* in ordine all'applicazione di una misura cautelare a tutela della propria incolumità.

5. Per poter valutare correttamente il livello di coinvolgimento della persona offesa e l'effettività della tutela ad essa spettante nell'incidente di libertà, è necessario considerare preliminarmente le modalità con cui si svolge il procedimento applicativo degli strumenti cautelari qui considerati. Difatti, proprio le misure cautelari personali si caratterizzano per la loro idoneità ad adattarsi al contesto e alle specifiche modalità dell'ipotetico fatto illecito, così da eliminare le occasioni di contatto tra vittima e presunto aggressore, arginando inoltre il pericolo di reiterazione della condotta violenta<sup>28</sup>.

Tale idoneità si accentua nelle summenzionate misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'offeso, le quali mirano a realizzare una tutela preventiva di tale soggetto e possono configurarsi sia come misure autonome sia quali prescrizioni accessorie<sup>29</sup>. E proprio la capacità dei provvedimenti *ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.* di scongiurare (ulteriori) lesioni di beni primari della persona offesa fa sì che mediante tali strumenti si realizzi un'immediata prevenzione di rischi non più legati a finalità del processo in quanto tale ma di diritti

<sup>25</sup> In senso contrario, v. S. Recchione, *Le vittime da reato e l'attuazione della direttiva 2012/29/UE: le avanguardie, i problemi, le prospettive*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 25.2.2015, 2, secondo la quale il progetto europeo rende la vittima partecipe dell'accertamento penale e la aiuta a distaccarsi dal «cordone ombelicale che la lega al pubblico ministero».

<sup>26</sup> Cfr. G. Illuminati, *La vittima come testimone*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Lupária, Padova 2017, 74.

<sup>27</sup> Sulla marginalizzazione della persona offesa, v. L. Tavassi, *Time Danaos: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in *AP* 2017, n. 3.

<sup>28</sup> Cfr. D. Negri, *op. cit.*, 469. Secondo l'autore la flessibilità dell'assetto normativo in questione mette in crisi il principio di legalità che deve regolar le limitazioni alla libertà personale degli individui.

<sup>29</sup> Si ricordi che la prima misura (art. 282-bis) è stata introdotta con l. 4.4.2001, n. 154, mentre il divieto di avvicinamento (art. 282-ter) con d.l. 23.2.2009, n. 11, conv.dalla l. 23.4.2009, n. 38 (cd. «pacchetto sicurezza»). Sulle cd. «integrazioni novellistiche», v. M. Chiavario, *Diritto processuale penale*<sup>8</sup>, Milano 2019, 923 ss.

individuali di specifiche persone. D'altra parte appare importante ricordare che le misure coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa vengono disposte ogniqualvolta la custodia cautelare e gli arresti domiciliari risultino eccessivi e implicino dunque uno sproporzionato sacrificio della libertà personale dell'imputato, ovvero quando non ne sussistano i presupposti legali. La loro previsione ha quindi prodotto un risultato positivo di considerevole rilevanza pratica, consentendo di accentuare l'eccezionalità delle misure custodiali e riducendo così il loro impiego. Del resto non si può trascurare che finanche la disciplina delle misure custodiali tende oggi a salvaguardare l'incolumità della persona offesa: così l'art. 284 c.p.p., come modificato dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 94, prescrive che il giudice, al momento di adottare gli arresti domiciliari, debba tener conto delle «prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato» nel disporre il luogo degli arresti<sup>30</sup>.

Quale che sia la misura prescelta per fronteggiare le sfide del caso concreto, e in particolare laddove si adotti una delle due misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di proporzionalità e il corretto bilanciamento tra diritti dell'imputato e protezione dell'offeso rende essenziale che il provvedimento emesso dal giudice contenga l'indicazione specifica dei luoghi non frequentabili, della distanza da tenere rispetto all'offeso e da eventuali altri soggetti<sup>31</sup>. In effetti, proprio in funzione di «un giusto temperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento della persona sottoposta alle indagini», l'ordinanza cautelare deve essere riempita di un contenuto sufficientemente determinato, affinché il provvedimento non diventi un'imposizione generale di una condotta di *non facere*<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Cfr. A. Procaccino, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Misure cautelari ad personam, in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R.M. Geraci, cit., 75 ss.; F. Fiorentin, *Arresti domiciliari per tutelare l'offeso*, in *GD* 2013 (39), 36 ss.

<sup>31</sup> Sulla necessità di individuare, ai fini della compatibilità costituzionale con l'art. 13, le persone legate alla vittima e dalle quali il prevenuto debba mantenersi a distanza, v. D. Potetti, *La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, in *CP* 2014, 3537. Del resto, anche il contenuto della Direttiva 2011/99/UE del 13.12.2011 sull'ordine di protezione europeo, recepita con il d.lgs. 11.2.2005, n. 9, prevede che i divieti e le restrizioni predisposte dall'autorità giudiziaria determinino località e luoghi o fissino un perimetro definito a tutela del soggetto leso. Per un'indagine interna sull'attuazione di tale strumento di cooperazione giudiziaria, v. H. Belluta e M. Ceresa-Gastaldo, *L'ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria*, Torino 2016.

<sup>32</sup> V. Cass. 8.7.2011 n. 26819, con nota di L. Collini, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24.1.2012. Tuttavia, in alcune pronunce si è ammessa la legittimità di un più generico riferimento a tutti quei luoghi in cui si trovi la persona offesa, così da precluderne l'accesso al destinatario della misura. Cfr. Cass., sez. V, 27.2.2013 n. 14297, in *CP* 2013, 2717; Cass., sez. V, 11.4.2012 n. 13568, in *GD* 2012, 90-93, con nota di C. Minnella, *Principio in linea con il processo di sensibilizzazione per la tutela degli individui che subiscono violenze*. Ne discende che la vittima può essere considerata come «riferimento centrale del divieto»; Id., *Divieto di avvicinamento e ordine di protezione*

Il procedimento volto all'applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, del resto, si caratterizza significativamente non solo per la finalità di protezione della persona offesa ma anche perché consente di apprezzare un suo, sia pur ancora embrionale, coinvolgimento attivo nelle dinamiche cautelari. La disciplina riguardante tali misure, infatti, ha indubbiamente potenziato le garanzie informative dell'offeso, ponendo le basi per l'esercizio di inediti diritti partecipativi.

A questo riguardo assume particolare rilevanza la previsione dell'art. 282-*quater* c.p.p., la quale prescrive che i provvedimenti cautelari in parola debbano essere «comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»: informazione che chiaramente mira a metterlo nelle condizioni di segnalare eventuali violazioni delle prescrizioni provenienti dal giudice<sup>33</sup>. E ancor più orientate all'esigenza di valorizzazione dell'iniziativa della persona offesa nel procedimento cautelare sono poi le previsioni in tema di comunicazioni relative alla sostituzione, revoca e, comunque, ogni variazione esecutiva che comporti un'attenuazione sostanziale della restrizione della libertà personale dell'imputato<sup>34</sup>. Difatti, un'evidente finalità di protezione e, ad un tempo, coinvolgimento dell'offeso nelle dinamiche cautelari emerge chiaramente dalle disposizioni che prescrivono che la richiesta dell'imputato di revoca o sostituzione non solo delle misure di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., ma anche quelle degli arresti domiciliari, della custodia carceraria e della custodia cautelare in luogo di cura, venga notificata, a pena di inammissibilità, alla persona offesa, notifica finalizzata per l'appunto a consentire che quest'ultima e il suo difensore possano presentare memorie<sup>35</sup>. Da ciò si evince che gli obblighi di comunicazione in capo alle autorità procedenti e i corrispettivi diritti informativi a favore della vittima perseguono una duplice funzione: da un lato, servono ad implementare l'apparato protettivo a salvaguardia dell'incolumità del soggetto interessato; dall'altra, si pongono come presupposto essenziale affinché l'offeso possa attivare gli strumenti processuali a sua disposizione.

---

*europo: il difficile equilibrio tra la tutela "dinamica" alle vittime di stalking e le libertà dell'imputato*, in CP 2014, 2207 ss. Cfr. anche Cass., sez. V, 8.3.2016 n. 30926, R., in CEDCass., m. 267792, secondo la quale, in caso di condotta dell'imputato connotata da «persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi», il divieto di avvicinamento deve essere riferito alla stessa persona offesa e non più ai luoghi da essa frequentati, risolvendosi il provvedimento in una limitazione «a geometria variabile».

<sup>33</sup> F. Zacchè, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, cit., 430.

<sup>34</sup> V. art. 299, co. 2-*bis*, Cpp sulle comunicazioni da effettuare nei casi di delitti commessi con violenza alla persona. È importante sottolineare che l'applicabilità dell'art. 299 Cpp è fatta salva esplicitamente dal summenzionato art. 90-*ter* Cpp, che prevede, come si è visto, tra l'altro la comunicazione dei provvedimenti di scarcerazione e la tempestiva notizia dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare. Cfr. D. Potetti, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in CP 2014, 973-974.

<sup>35</sup> Così l'art. 299, co. 3, Cpp.

A ben vedere, peraltro, gli obblighi di notificazione contemplati nell'art. 299 co. 3 e 4-bis c.p.p. non sembrerebbero spianare la strada per il riconoscimento di un vero e proprio contraddittorio con la persona offesa in materia cautelare ma piuttosto di un più tenue diritto di interlocuzione: sebbene, infatti, in base a tali previsioni essa non sia un mero destinatario di informazioni, la normativa non si spinge fino al punto di inserirla tra i protagonisti di un autentico confronto dialettico<sup>36</sup>. Il contributo dell'offeso si riduce ad una memoria scritta, cioè un atto a contenuto tipicamente argomentativo utile ad inserire nuovi elementi storico-fattuali ed eventuali considerazioni di ordine giuridico, rimanendo tuttavia esclusa qualsiasi possibilità di avanzare richieste dirette all'autorità giurisdizionale<sup>37</sup>.

Insomma, nonostante i meritevoli passi avanti compiuti nella prospettiva di un rafforzamento del ruolo della persona offesa nell'incidente *de libertate*, il legislatore si dimostra ancora una volta restio ad assegnarle più consistenti poteri di iniziativa tali da riequilibrare la sua posizione rispetto a quella del destinatario del provvedimento cautelare. L'imputato si trova così gravato di un onere di notifica che si risolve nella sanzione dell'inammissibilità della richiesta di revoca o sostituzione della misura qualora non proceda in tal senso. In una materia caratterizzata da chiare esigenze di celerità dal momento che in gioco vi sono valori di alto rango costituzionale come la libertà personale, la procedura viene pertanto appesantita da un obbligo informativo, seguito da un vizio di procedura in caso di mancato adempimento, che sarebbe probabilmente stato più corretto far ricadere sull'autorità giudiziaria<sup>38</sup>.

Le criticità di quest'assetto normativo sono poi accentuate dalla mancata previsione di un obbligo motivazionale a carico del giudice che abbia ad oggetto le ragioni per cui non siano eventualmente state tenute in considerazione le osservazioni avanzate dalla parte offesa<sup>39</sup>. Sicché non si può non condividere quanto osservato da tutti coloro che hanno rilevato come il tentativo di dotare la vittima di un apparato di diritti partecipativi sia culminato in un appesantimento della procedura di revoca e

---

<sup>36</sup> H. Belluta, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima. Nota a Tribunale di Torino, Sezione G.i.p., ord. 4 novembre 2013, giud. Marra*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 28.II.2013, secondo il quale nell'ipotesi qui considerata la notificazione diviene «strumentale all'agire della vittima».

<sup>37</sup> Sul tema, v. ampiamente, V. Bonini, *op. cit.*, 392. Nella stessa pagina, l'autrice parla di «sfumato diritto di interlocuzione» e «timido ingresso» nella scena cautelare. Sul mancato riconoscimento di un «contraddittorio cartolare», v. F. Zacchè, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, cit., 435.

<sup>38</sup> Sulla dilatazione temporale che deriva dall'obbligo di comunicazione imposto all'imputato, cfr. M. Bontempelli, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R.M. Geraci, cit., 148; F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 676-677; Id., *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, cit., 436.

<sup>39</sup> In dottrina è stato notato che, nell'ipotesi in cui il giudice adotti l'ordinanza senza aspettare che scada il termine di due giorni assegnato alla vittima per la presentazione delle proprie memorie, non è prevista alcuna sanzione né uno specifico vizio. Così V. Bonini, *op. cit.*, 393. V. anche F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., 676.

sostituzione che, al netto delle riflessioni svolte, non sembrerebbe offrire piene ed effettive garanzie partecipative a favore di tale soggetto; anzi, ne discenderebbe una dilatazione dei tempi per pervenire ad una decisione con conseguenze a discapito della libertà personale dell'imputato<sup>40</sup>. Non sembra invece condividere queste conclusioni la Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi di recente sull'art. 299, co. 3, c.p.p., ha evidenziato che l'allungamento delle tempistiche necessarie per la statuizione sulla cautela sarebbe giustificato dal fatto che il procedimento cautelare si conclude con decisioni rilevanti per l'incolumità della vittima<sup>41</sup>.

6. Alla luce della disamina sin qui condotta si tratta ora di verificare se e in che misura la disciplina nazionale relativa al procedimento applicativo delle misure coercitive a vocazione protezionistica nei confronti della persona offesa sia in linea col quadro costituzionale, nonché con le garanzie in tema di giusto processo riconosciute dal sistema CEDU e dal diritto UE e sia in grado di assicurare effettività alla partecipazione della persona offesa e di darle voce, per così dire, nel contesto del giudizio cautelare. Nel condurre quest'analisi non possiamo non prendere le mosse da quanto abbiamo osservato a proposito dei principi portanti la materia proprio delle cautele personali: senza dubbio i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità forniscono all'operatore giuridico una bussola essenziale per ridurre al minimo l'intervento coercitivo, così da individuare di volta in volta la misura più idonea in relazione al fatto ipotizzato, alla sanzione che potrebbe essere irrogata e all'esigenza di tutela che si manifesti nel caso concreto<sup>42</sup>. E appunto per far sì che il sacrificio della libertà personale dell'imputato sia contenuto nei limiti del minimo indispensabile, abbiamo visto che le misure dotate di una spiccata finalità di tutela dell'offeso vanno costruite e riempite di contenuto caso per caso mediante una delicata operazione di bilanciamento tra i diritti della persona indagata e la sicurezza e l'integrità psicofisica della vittima<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> F. Zacchè, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, cit., 434-436. Di «bilanciamento claudicante con il diritto di difesa dell'indagato» parla E. M. Catalano, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *RIDPP* 2014, 1804.

<sup>41</sup> V. Cass. 23.4.2020 n. 12800, in [www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it). È interessante notare che la vicenda del ricorso in questione riguardava una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa. Secondo le conclusioni della Corte, non sussiste l'obbligo di notifica da parte del richiedente, in quanto il provvedimento del giudice decide non sulla libertà personale ma sulle modalità di attuazione della misura cautelare in atto.

<sup>42</sup> Per la giurisprudenza sul criterio del "minor sacrificio necessario" cfr., *ex multis*, C. cost. 21.7.2010 n. 265. Sul medesimo principio si è precedentemente espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale la carcerazione preventiva «deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica solamente allorché tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti». Per approfondire, v. C. eur., 2.7.2009, *Vafiadis c. Grecia*, ric. n. 24981/07.

<sup>43</sup> Cfr. P. Spagnolo, *Principio di adeguatezza e residualità della custodia cautelare*, in *La riforma delle misure cautelari personali*, a cura di L. Giuliani, Torino 2015, 92, secondo cui il soddisfacimento dei principi che

Ciò assume una specifica rilevanza nella prospettiva dell'art. 13 Cost. e particolarmente quando siano in gioco gli strumenti *ex artt. 282-bis e 282-ter Cpp*. Per raggiungere adeguatamente il loro scopo, infatti, gli ordini di protezione devono rispettare il principio di legalità e la riserva giurisdizionale previsti dalla Costituzione in un senso non puramente formale<sup>44</sup>. Spetta dunque alle autorità procedenti nei loro rispettivi ruoli, pubblico ministero e giudice, il compito di operare un rigoroso accertamento della proporzionalità dell'intervento cautelare e poi d'individuare la misura più idonea a contemperare le fondamentali istanze di tutela della libertà personale dell'imputato con la protezione della persona offesa. Ciò si traduce in un aggravio dell'obbligo dimostrativo dell'organo richiedente e di quello motivazionale del giudice, al fine di valorizzare appieno il principio del minor sacrificio necessario che permea la materia cautelare mediante la più ampia applicazione delle misure, specie di quelle qui prese in considerazione, connotate da un grado di afflittività inferiore rispetto agli strumenti custodiali.

In effetti, bisogna senz'altro evitare che la finalità di proteggere la vittima, soprattutto nei casi in cui sia maggiormente vulnerabile, da reati che suscitano un forte impatto emotivo anche nel resto dei consociati si traduca acriticamente in un «canale privilegiato» per l'accesso alle misure custodiali, il che finirebbe col mettere certamente a repentaglio proprio i principi di proporzionalità e adeguatezza<sup>45</sup>. Non si può ignorare che la prassi applicativa ancora fatica a distaccarsi dal ricorso alla custodia cautelare, la quale, invece di essere applicata quale *extrema ratio*, di frequente viene individuata come miglior soluzione per arginare fattispecie di pericolo<sup>46</sup>. Né il legislatore è rimasto estraneo a questa prassi, dal momento che più volte ha operato interventi atti ad incrementare, come nel caso dello *stalking*, la pena sanzionatoria di alcuni reati per far sì che rientrassero nel limite richiesto dall'art. 280, co. 2, Cpp<sup>47</sup>.

---

governano la materia cautelare passa anche attraverso il cumulo di misure interdittive e custodiali, così da evitare l'applicazione di misure più gravi. Dello stesso orientamento, V. Bonini, *op. cit.*, 315.

<sup>44</sup> Sulla rilevanza del principio di legalità in materia cautelare, cfr., tra i molti, E. Marzaduri, *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, in *DigPen*, vol. VIII, Torino 1994, 72; M. Nobili, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in Id., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova 1998, 180 ss.

<sup>45</sup> La citazione è tratta da V. Bonini, *op. cit.*, 190.

<sup>46</sup> V. F. Zacchè, *Il detenuto in attesa di giudizio*, in *AP* 2014, 374 s., in cui afferma, con riferimento alla custodia cautelare, che sembra quasi che «determinati debbano trovare una risposta certa e immediata da parte dello Stato». Da ultimo, v. G. Zuffa, *Essere persona in carcere per un'etica del conflitto*, in *Relazione al Parlamento 2020*, a cura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Roma 2020, 82, la quale, seppur con riferimento alla pena carceraria, ne evidenzia una concezione distorta poiché viene frequentemente «presentata in chiave simbolica di risarcimento morale della vittima» a detrimento della funzione di reinserimento sociale.

<sup>47</sup> Il d.l. 1.7.2013, n. 78, conv. con modificazioni dalla l. 9.8.2013, n. 94, ha elevato da quattro a cinque anni la soglia di pena prevista dall'art. 280, co. 2, Cpp, ma ha innalzato anche la soglia edittale per il reato *ex art. 612-bis Cp* così da rendere applicabile la custodia cautelare nell'ambito di tale fattispecie.

Ora appunto un rafforzamento dell'onere dimostrativo del pubblico ministero e soprattutto dell'obbligo motivazionale del giudice possono fungere da virtuosi antidoti contro simili fenomeni. Così, al fine di compensare l'eccessiva vaghezza delle prescrizioni normative, il giudice è chiamato ad argomentare compiutamente nell'adottare un'ordinanza cautelare impositiva della distanza da tenere dal soggetto offeso e dei luoghi da questo frequentati ai quali è precluso l'avvicinamento<sup>48</sup>. E nella stessa logica la giurisprudenza di legittimità si è preoccupata di precisare che la valutazione prognostica sul rischio di reiterazione del reato a discapito della medesima vittima deve basarsi su elementi concreti e non meramente congetturali idonei a far presumere l'esistenza del *periculum libertatis* di modo che il sacrificio della libertà personale dell'accusato sia contenuto ma risulti comunque funzionale al soddisfacimento di una esigenza cautelare specifica e "mirata", come del resto è stata considerata quella tipizzata nella lett. c dell'art. 274 Cpp<sup>49</sup>. Certo, per assicurare una decisione che sia rispettosa del profilo di determinatezza e persegua correttamente le finalità di protezione e prevenzione della persona offesa, garantendo un equilibrio tra tutti gli interessi confliggenti in gioco, sarebbe ben utile che anche la vittima fosse messa nella condizione di poter fornire il proprio apporto, ad esempio, all'individuazione delle persone e dei luoghi dai quali mantenere la distanza senza comprimere eccessivamente il diritto dell'imputato a spostarsi per esigenze di lavoro, abitazione, vita quotidiana<sup>50</sup>.

L'esigenza di assicurare un percorso decisorio che conduca all'adozione di misure rispettose dei canoni della proporzionalità e adeguatezza, evitando indebite ingerenze nella libertà personale dell'imputato, trova del resto fondamento nel quadro costituzionale non solo in relazione ai parametri degli artt. 13 e 27 ma anche all'art. 117, dal quale discende l'obbligo per lo Stato di rispettare gli obblighi internazionali e, tra questi, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione europea<sup>51</sup>. In effetti, se è vero che l'art. 5 CEDU, a differenza dell'art. 13 Cost., non fornisce tutela in situazioni non si

---

<sup>48</sup> Secondo D. Negri, *op. cit.*, 470, il giudice deve supplire al deficit di tassatività della norma e per non incorrere nell'invalidità del provvedimento deve astenersi dall'«impartire prescrizioni a contenuto omnicomprensivo». Lo stesso autore precisa che l'incontro casuale dovuto a mancata conoscenza della posizione esatta della vittima non può assurgere a violazione del precetto relativo alla distanza da mantenere. V. anche V. Bonini, *op. cit.*, 298.

<sup>49</sup> Sulla giurisprudenza di legittimità in materia, cfr., *ex pluribus*, Cass. 12.3.2018 n. 11031, in *CEDCass.*, m. 272471; Cass. 8.11.2017 n. 21030, *ivi*, m. 271405, nella quale viene espresso il principio di diritto secondo cui «l'esistenza di un processo pendente a carico dell'indagato per reati ai danni della medesima persona offesa costituisce un elemento rilevante ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa».

<sup>50</sup> P. Bronzo, *Le "nuove" misure prescrittive*, in *Pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza*, a cura di P. Bronzo, K. La Regina e P. Spagnolo, Padova 2017, 62, afferma che l'audizione dei soggetti direttamente coinvolti «agevolerebbe la conformazione del provvedimento restrittivo nel modo più adeguato al bisogno cautelare, rispettando il canone del minimo sacrificio necessario».

<sup>51</sup> Sulla questione della tenuta costituzionale delle misure *de quibus*, cfr. V. Bonini, *op. cit.*, 171 s., dove si pone il problema della compatibilità dei tradizionali assetti della materia con la nuova istanza protettiva.



traducano in misure effettivamente privative del diritto alla libertà e sicurezza, è pur vero che anche questa fondamentale disposizione convenzionale, al pari di quanto esplicitamente prescritto da analoghe previsioni contenute in altre carte internazionali dei diritti, mira ad evitare che un individuo subisca una privazione arbitraria della propria libertà personale. E appunto in funzione di ciò i giudici di Strasburgo si sono spesso preoccupati di sottolineare che solo un'interpretazione ristretta delle eccezioni che giustificano una compressione della libertà può assicurare che nessuno venga privato di tale diritto fondamentale in maniera illegittima<sup>52</sup>.

Nella prospettiva della presente indagine, peraltro, appare interessante notare che la Corte europea dei diritti dell'uomo non si è limitata a trattare il tema delle misure cautelari solo dal punto di vista della persona ad esse sottoposta: così proprio in una vicenda riguardante il nostro ordinamento, nella sentenza *Talpis c. Italia*, ha condannato lo Stato italiano per essere venuto meno all'obbligo di adottare misure di protezione nei confronti di una donna che aveva denunciato il coniuge per maltrattamenti, lesioni e minacce<sup>53</sup>. La Corte EDU, inoltre, ha stigmatizzato lo Stato per non aver instaurato un procedimento penale tempestivo ed effettivo, avendo anzi contribuito a creare un contesto di apparente impunità sfociato poi in ulteriori atti di violenza<sup>54</sup>.

La sensibilità dei giudici di Strasburgo verso le istanze provenienti dalla vittima di reato e la crescente rilevanza riconosciutale nel procedimento penale ha condotto la giurisprudenza europea all'adozione di un concetto sostanziale di parte a tal punto lato da comprendere qualsiasi soggetto legittimato a partecipare al procedimento sulla base di un interesse meritevole di tutela<sup>55</sup>. Ciò pone le premesse metodologiche per estendere l'applicabilità di talune fondamentali garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU in capo a coloro che abbiano un interesse sostanziale meritevole di tutela a che venga accertata un'ipotesi di violazione della norma penale, anche e soprattutto nella prospettiva di future riforme della normativa interna.

Lo studio della tutela multilivello dell'offeso nel delicatissimo settore delle cautele personali non può prescindere da un'analisi della disciplina nazionale alla luce dell'impianto normativo dell'Unione Europea. Si è già detto delle innovazioni apportate dalla Direttiva del 2012 che non costituisce uno strumento isolato ma si

---

<sup>52</sup> Cfr., *ex pluribus*, C. eur., 21.6.2011, *Shimolovos c. Russia*, ric. n. 30194/09. In dottrina, v. E. Marzaduri, *The application of pre-trial precautionary measures*, in *Liberty and security in Europe. A comparative analysis of pre-trial precautionary measures in criminal proceedings*, a cura di S. Ruggeri, Göttingen 2012, 17 ss.

<sup>53</sup> C. eur., 2.3.2017, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14. V. G. Dalia, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, in *AP* 2020, 24.

<sup>54</sup> Per un commento alla sentenza, cfr. R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *DPenCont* 2017, 378 ss.

<sup>55</sup> Così C. eur., 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*, n. 35637/04.

inserisce in una serie di interventi ad opera degli organi legislativi dell'UE che ha dato vita ad un "diritto europeo delle vittime"<sup>56</sup>. In buona misura si può ritenere che l'attuazione legislativa italiana sia riuscita a soddisfare gli *standard* previsti dalla Direttiva 2012/29/UE per quanto attiene all'informazione e alla protezione dell'offeso, sebbene il legislatore non abbia colto l'occasione per spingersi oltre nella direzione di un più consistente coinvolgimento nelle dinamiche dell'accertamento penale e specialmente del giudizio cautelare che, come abbiamo visto, si propone di fornire una prima risposta alle istanze di tutela di tale soggetto processuale. D'altra parte, eventuali istanze della persona offesa non determinano un obbligo di assistenza e protezione a tutti i costi. Significativamente in *Gueye e Sánchez* la Corte di Giustizia ha invocato proprio la finalità protettiva quale causa giustificatrice per escludere che il giudice nazionale debba tener conto delle richieste della vittima nell'applicazione del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa<sup>57</sup>. I giudici di Lussemburgo mirano, in questo modo, ad evitare che si verifichino ulteriori fatti violenti nei confronti delle persone offese nel caso in cui sia permesso agli imputati di riprendere i contatti con queste.

7. Nonostante le significative innovazioni apportate dai codificatori del 1988 con la creazione di un sistema normativo sulle cautele penali, il procedimento applicativo delle misure volte a incidere sulle libertà della persona rimaneva caratterizzato da un confronto dialettico tra l'imputato e l'autorità giudiziaria. La disciplina codicistica non sarebbe peraltro rimasta impermeabile all'evoluzione in particolare del diritto internazionale: e così, specie negli ultimi due decenni, in seguito alla presa di coscienza dell'allarme sociale causato dalla violenza domestica e di genere, la vittima ha fatto il suo ingresso in questo delicatissimo ambito del procedimento penale e vive oggi una stagione che la vede cercare spazi sempre più consistenti in un settore nel quale può ottenere un immediato, seppur provvisorio, soddisfacimento del proprio "bisogno di giustizia"<sup>58</sup>.

L'inserimento nell'assetto codicistico di norme a tutela dell'offeso non è sempre avvenuto nel quadro di un disegno coerente e ordinato di politica giudiziaria, il che ha

---

<sup>56</sup> Così M. Venturoli, *La tutela delle vittime nelle fonti europee*, in *DPenCont* 2012 (3-4), 112.

<sup>57</sup> C.G.UE 15.9.2011, C-483/09 e C-1/10, *Gueye e Sánchez*. In realtà il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, nel caso considerato, viene applicato dall'ordinamento spagnolo quale pena accessoria in materia di reati intrafamiliari.

<sup>58</sup> Le riforme di cui si è detto mirano, tra l'altro, a colmare il *gap* informativo che fino a quel momento aveva reso la persona offesa dal reato il "grande assente" nel procedimento cautelare. In tal senso, v. P. Spagnolo, *Misure cautelari personali e violenza di genere*, in *Il Libro dell'anno del Diritto* 2015, Roma 2015, 593-596. H. Belluta, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in *RBDPP* 2019, 1, 76, sostiene che la vittima sia «poco più che una comparsa sulla scena processuale». Tuttavia, a detta dell'autore sarebbe ormai superata la stagione che vedeva protagonista tale soggetto.

finito per consegnare al giudice il difficile compito di interpretare le nuove garanzie in maniera tale da assicurare un equilibrio sostenibile con i diritti dell'imputato; un compito particolarmente arduo ma necessario proprio nel giudizio cautelare data l'elevata portata degli interessi in gioco.

Ad oggi, la *ratio* che si colloca dietro le scelte legislative fin qui adottate rimane di natura prevalentemente e meramente informativa e protezionistica, dal momento che la gamma dei poteri che potrebbero garantire alla vittima una partecipazione attiva continua ad essere carente. L'interesse diretto che la persona offesa nutre nella fase applicativa delle misure cautelari potrebbe considerarsi come antecedente logico per un più incisivo coinvolgimento al processo cautelare, anche in ragione del fatto che il suo contributo potrebbe risultare degno di valorizzazione nella scelta della misura meno afflittiva e nelle eventuali vicende modificative. Non si può tuttavia trascurare che una sua eventuale audizione anticipata, non solo in quanto individuo leso e per questo meritevole di protezione ma anche in qualità di persona informata, dovrebbe essere ben coordinata con la celerità tipica dell'incidente *de libertate* affinché non siano eccessivamente compressi né i diritti del possibile destinatario della restrizione né le finalità protettive e di salvaguardia dell'integrità psicofisica del soggetto leso<sup>59</sup>. Peraltro, se per un verso un'audizione preventiva in un'udienza *ad hoc* sicuramente costituirebbe la migliore attuazione del contraddittorio nella prospettiva dell'offeso, bisognerebbe per altro verso evitare il rischio di un confronto *eyeball-to-eyeball* tra vittima e imputato.

D'altro canto, come si è osservato, neanche la facoltà di interlocuzione tramite memorie contenuta nell'art. 299, co. 3, Cpp vale ad instaurare un vero e proprio contraddittorio; anzi, tale disposizione rischia di trasformarsi in un appesantimento della procedura a discapito dell'imputato senza un effettivo contributo della vittima, poiché presuppone un obbligo di notificazione a carico di chi già sia sottoposto ad una misura restrittiva omettendo però di contestualmente prevedere che l'autorità giudicante debba tener conto di quanto contenuto nello scritto proveniente dall'offeso. A questo riguardo potrebbe già rivelarsi sufficiente rafforzare l'effettività del contributo derivante dalla presentazione di memorie scritte in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura, mediante la previsione dell'obbligo in capo al giudice di dar conto nella motivazione del provvedimento delle ragioni per le quali ritiene di disattendere le istanze dell'offeso. A questo si potrebbe legare la previsione di un rimedio impugnatorio esperibile dall'offeso qualora dal contenuto del

---

<sup>59</sup> Il contributo partecipativo della persona offesa potrebbe risolversi in diverse forme: dal contraddittorio cartolare all'audizione preventiva fino addirittura alla comparsa in un'apposita udienza, che, però, potrebbe costituire un'occasione di contatto tra presunto reo e vittima. Sull'argomento v. V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 402 ss.

provvedimento decisorio non si evincessero tali ragioni.

In vista di un futuro ampliamento dei diritti procedurali della persona offesa nel corso del giudizio cautelare, un modello dal quale sembrano provenire spunti interessanti è offerto dall'ordinamento spagnolo, nel quale si riconosce alla vittima di *violencia de género* la legittimazione attiva a richiedere la c.d. "*orden de protección integral*", nel caso in cui sia destinataria di specifiche condotte illecite<sup>60</sup>. Tale provvedimento può essere adottato mediante l'instaurazione di un procedimento sommario, nel quale il giudice può, dunque, ordinare l'applicazione di misure come l'obbligo di allontanamento e il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi<sup>61</sup>. È significativo notare che tale procedimento assicura ampio rispetto del principio del contraddittorio mediante la convocazione di un'udienza urgente, alla quale sono chiamati a prendere parte l'accusato ed il suo difensore, oltre al richiedente (che può non coincidere con la vittima), all'offeso e al rappresentante legale di quest'ultimo<sup>62</sup>.

Tale impostazione solleva un ulteriore interrogativo che ci riporta al procedimento cautelare italiano: se anche dal nostro ordinamento provengono chiare indicazioni nel segno di un'ampia valorizzazione della vittima nel settore delle cautele personali, che si è tradotta nella predisposizione di strumenti la cui precipua finalità consiste proprio nella protezione di tale soggetto processuale, non sarebbe forse immaginabile un altro passo avanti, accordando alla "parte offesa" – nel senso sostanziale che abbiamo ricavato dalla giurisprudenza europea – la possibilità di attivarsi per la salvaguardia della propria incolumità<sup>63</sup>? In questa ipotesi, però, non bisognerebbe trascurare la necessità di bilanciare le garanzie a favore dell'imputato con la previsione di più incisivi strumenti d'iniziativa in mano alla persona offesa, sulla scorta di un'interpretazione più ampia del principio di parità delle armi, affinché questo possa svilupparsi appieno anche nell'ambito cautelare<sup>64</sup>. D'altra parte non si

<sup>60</sup> In Spagna, nel corso degli ultimi decenni, sono state emanate diverse leggi speciali a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. In particolare, l'istituto *de quo* è stato introdotto attraverso l'aggiunta dell'art. 544-ter LECrim attraverso la *Ley Orgánica* 28.12.2004, n. 1, "*Ley de Protección de víctimas de violencia de género*".

<sup>61</sup> Per un maggior approfondimento sulle tutele apprestate alla vittima nell'ordinamento spagnolo, anche nell'ottica di una comparazione con la partecipazione di questa nell'ambito del sistema di giustizia italiana, cfr. T. Armenta Deu, *Il diritto di accesso della vittima nell'ordinamento spagnolo*, in *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della Decisione-quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, a cura di T. Armenta Deu e L. Lupária, Milano 2011, 29 ss.

<sup>62</sup> Se l'aggressore regolarmente citato non compare senza giustificato motivo, il giudice può comunque adottare le misure necessarie. Se, invece, ad essere assente è il suo difensore, deve essere disposta la sospensione dell'udienza, salvo la possibilità di ricorrere ad un difensore d'ufficio.

<sup>63</sup> È interessante notare che in Spagna anche le cd. "vittime indirette", ad esempio i familiari della persona direttamente coinvolta, possono attivarsi per chiedere l'ordine di protezione.

<sup>64</sup> Si noti che al momento non è prescritto alcun obbligo di comunicazione, a favore dell'imputato, di eventuali memorie depositate dall'offeso in vista della revoca o sostituzione della misura cautelare. Sul problema del bilanciamento con i diritti della difesa, v. F. Zacchè, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, cit., 435; Id.,

può escludere che proprio da un più effettivo coinvolgimento dell'offeso nelle dinamiche cautelari possa discendere un fruttuoso contributo a quel provvisorio accertamento del *fumus delicti* e del *periculum libertatis* postulato nel caso concreto, senza il quale le fondamentali valutazioni in punto di proporzionalità e adeguatezza rischiano di risultare falsate.

Non c'è dubbio che si stia oggi affermando, soprattutto sulla spinta del diritto UE e della costante opera ricostruttiva della giurisprudenza di Strasburgo, una chiara tendenza ad una maggior valorizzazione del titolare dell'interesse leso dall'azione criminosa nel procedimento penale e nel procedimento cautelare al suo interno<sup>65</sup>. Ma una coerente attuazione di questo progetto culturale, che porti ad un effettivo rafforzamento dei poteri partecipativi della vittima, non può non passare attraverso una ridefinizione del suo ruolo nell'odierno sistema di giustizia penale<sup>66</sup>. In attesa di tali riforme, sarà compito del giudice ponderare le contrapposte posizioni di imputato e offeso, garantendo la complessiva *lawfulness* del giudizio applicativo di misure così incisive, quali le cautele personali, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, convenzionali ed eurounitari.

---

*Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in RIDPP 2015, 676 s.

<sup>65</sup> La Corte di Strasburgo, in riferimento alla tutela sia della vittima di reato sia di eventuali dichiaranti, ha ammesso esplicitamente l'esigenza di bilanciare le prerogative dell'imputato con i diritti altrui in virtù di una concezione globale delle garanzie del giusto processo (*overall fairness*). V. C. eur. 18.12.2018, *Murtazaliyeva c. Russia*, ric. n. 36658/05; C. eur. GC 15.12.2015, *Schatschaschwili c. Germania*, ric. n. 9154/10; C. eur., 25.9.2012, *El Haski c. Belgio*, ric. n. 649/08; C. eur., 17.1.2012, *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, ric. n. 8139/09; C. eur. GC, 15.12.2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, ric. n. 9154/10; C. eur., 26.3.1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, ric. n. 20524/92.

<sup>66</sup> In tal senso, v. H. Belluta, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, cit., 84, secondo il quale è necessario un riconoscimento nel ruolo di parte processuale affinché la vittima possa contribuire davvero alle dinamiche accertative del procedimento.